

COMUNE DI GRESSAN

COMMUNE DE GRESSAN



**REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'AREA VERDE
E DELLA STRUTTURA "LE GRAND CHALET"
IN LOCALITÀ LES ILES**

Approvazione

deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26/07/2023



SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Orario di accesso	3
Articolo 3 – Prescrizioni generali.....	3
Articolo 4 – Pratica dei giochi tradizionali locali	4
Articolo 5 – Concessione dell’area e delle strutture – soggetti fruitori.....	4
Articolo 6 – Concessione dell’area e delle strutture – modalità di richiesta.....	5
Articolo 7 – Tariffe e cauzione	6
Articolo 8 – Esenzioni e riduzioni	6
Articolo 9 – Modalità di utilizzo.....	7
Articolo 10 – Responsabilità	7
Articolo 11 – Concessione	8
Articolo 12 – Sanzioni	8
Articolo 13 - Entrata in vigore.....	8

Allegato A planimetria area verde

Allegato B planimetria “Le Grand Chalet”



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei seguenti beni di proprietà del Comune di Gressan in località Les Iles:
 - a. area verde, di cui all'allegato A, così suddivisa:
 - area A: area di circa 2.000 mq sulla quale insiste Le Grand Chalet con annessa cucina;
 - area B: area di circa 3.400 mq di spazio libero;
 - area C: area di circa 2.600 mq sulla quale insistono il parco giochi comunale e la struttura artificiale per l'arrampicata di proprietà dell'Unité Mont Emilius;
 - area D: area di circa 50.000 mq sulla quale insiste il campo da gioco destinato prioritariamente alla pratica dei giochi tradizionali locali secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4;
 - pista: area in asfalto ad anello della lunghezza di 1.028 m che circonda l'intera area verde;
 - n. 2 strutture destinate ai servizi igienici.
 - b. struttura a uso ricreativo di mq 426,40 denominata "Le Grand Chalet", di cui all'allegato B;
 - c. cucina attrezzata comunicante con "Le Grand Chalet".

Articolo 2 – Orario di accesso

1. È possibile accedere all'interno dell'area dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
2. Per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale, può essere modificato l'orario di accesso all'area.

Articolo 3 – Prescrizioni generali

1. All'interno dell'area è consentito:
 - a) praticare attività ludiche, motorie e sportive a corpo libero purché non organizzate, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
 - b) lungo la pista praticare attività motoria e sportiva purché non organizzata, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, anche con veicoli su ruote (bicicletta, roller, monopattino, ecc.), esclusivamente a velocità moderata e in senso antiorario partendo dall'entrata principale;
 - c) utilizzare il parco giochi secondo le disposizioni di cui al Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 31 del 18/06/2019;
 - d) utilizzare la struttura artificiale per l'arrampicata secondo le disposizioni di apposito regolamento dell'Unité Mont-Emilius;
 - e) utilizzare i servizi igienici negli orari di accesso all'area con correttezza e cura degli apparecchi e impianti ivi presenti, impegnandosi a segnalare tempestivamente al Comune eventuali malfunzionamenti e a risarcire eventuali danni arrecati.



2. All'interno dell'area è vietato:
- a) accedere con veicoli di qualsiasi tipo non autorizzati;
 - b) accedere da parte dei minori di anni 6 non accompagnati da un adulto;
 - c) accedere da parte degli animali, se non ammessi con specifica ordinanza del Sindaco e in particolari manifestazioni;
 - d) accedere con scarpe munite di tacchetti o chiodi;
 - e) calpestare i siti floreali coltivati;
 - f) sostare, anche temporaneamente, all'interno dell'area con tende, sacchi a pelo, roulotte, camper e preparare cibi;
 - g) compiere qualsiasi gesto che deturpi l'ambiente;
 - h) imbrattare, distruggere, rimuovere cartelli, targhe, manifesti e avvisi posti dal Comune;
 - i) collocare baracche, chioschi, bancarelle e qualsiasi altra struttura fissa o mobile se non espressamente autorizzata dal Sindaco;
 - j) esercitare qualsiasi attività commerciale se non espressamente autorizzata;
 - k) chiedere l'elemosina e/o svolgere qualsivoglia attività di accattonaggio;
 - l) accendere fuochi.

Articolo 4 – Pratica dei giochi tradizionali locali

- 1. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° settembre al 15 ottobre di ogni anno l'area D e il tratto di pista che la delimita sono destinati alla pratica dei giochi tradizionali locali (rebatta, fiolet, tzan).
- 2. Hanno il diritto di priorità di utilizzo dell'area i giocatori residenti o che militano nelle squadre locali.
- 3. In tale periodo l'orario riservato esclusivamente alla pratica dei giochi tradizionali locali (rebatta, fiolet, tzan) è il seguente:

GIORNO	ORARI	
Lunedì	-	
Martedì	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 17.00 alle 20.00
Mercoledì	dalle 13.00 alle 20.00	
Giovedì	dalle 17.00 alle 20.00	
Venerdì	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 17.00 alle 20.00
Sabato	dalle 13.00 alle 20.00	
Domenica	dalle 8.00 alle 20.00	

- 4. Nei periodi e negli orari riservati alla pratica dei giochi tradizionali locali (rebatta, fiolet, tzan) l'utilizzo della pista che delimita l'area D è possibile solo nel caso in cui tale pratica non sia esercitata.

Articolo 5 – Concessione dell'area e delle strutture – soggetti fruitori

- 1. L'uso delle aree e delle strutture di cui all'articolo 1 può essere concesso ai soggetti di seguito elencati:



- pubbliche amministrazioni;
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - associazioni culturali, sociali, sportive e ambientaliste;
 - associazioni di volontariato costituite ai sensi di legge ed iscritte all'Albo regionale;
 - partiti, organismi politici e sindacati;
 - associazioni di ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
 - consorzi, enti o comitati;
 - confessioni religiose firmatarie di accordi con lo Stato italiano;
 - aziende speciali, consorzi, istituzioni e società costituiti dagli enti locali del comprensorio per l'esercizio dei servizi pubblici.
2. L'utilizzo delle suddette strutture a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 1 è autorizzabile a discrezione della Giunta.
 3. È vietata la concessione in uso dell'area e delle strutture per necessità di tipo privato.
 4. L'uso dei locali è concesso nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle istanze.
 5. La concessione è rilasciata soltanto nel caso in cui i richiedenti accettino le condizioni dettate dal presente regolamento.

Articolo 6 – Concessione dell'area e delle strutture – modalità di richiesta

1. Ai fini dell'uso delle aree e/o delle strutture di cui all'articolo 1 è necessario presentare richiesta scritta all'Amministrazione di norma 15 giorni prima della prima data individuata mediante compilazione di apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune, nel quale devono essere tassativamente indicati almeno i seguenti elementi:
 - referente designato a curare i rapporti con l'Amministrazione
 - dati della Società/Associazione/Soggetto
 - tipo di iniziativa
 - data e orari iniziativa
 - individuazione delle aree che si intendono utilizzare:
 - a. Area A: Grand Chalet e/o cucina
 - b. Area B: spazio verde
 - c. Area D. campo destinato ai giochi tradizionali locali
 - d. Solo la pista
2. Relativamente all'area C questa risulta essere sempre accessibile limitatamente negli orari consentiti e dunque non soggetta a concessione, così come i servizi igienici della struttura fissa e gli autopulenti.
3. Nei periodi dell'anno non riservati alla pratica degli sport tradizionali di cui al precedente articolo 4 e per utilizzi relativi a particolari attività e/o manifestazioni a carattere lucrativo o non istituzionale, l'intera area D o parte di essa può essere concessa in uso ai soggetti di cui ai commi 1 e 2.



4. Nei periodi dell'anno riservati alla pratica degli sport tradizionali e per utilizzi relativi a particolari attività e/o manifestazioni può essere prevista la concessione dell'area D in accordo con l'Associazione Rebatta Gressan e Rebatta Chevrot.
5. La richiesta di uso della cucina deve preventivamente essere concordata con la Proloco di Gressan per le attrezzature di proprietà della stessa (stoviglie, sedie, tavoli e quant'altro indicato nell'inventario).
6. Non sarà possibile in un secondo momento richiedere le attrezzature non specificate nella domanda.
7. La consegna e la riconsegna dei locali e delle attrezzature avvengono per mezzo dell'ufficio comunale preposto o di un suo delegato con stesura e firma di appositi verbali.
8. In ogni caso il Comune ha priorità di utilizzo per gli scopi istituzionali, senza necessità di espletamento di particolari formalità. In caso di comprovate esigenze il Comune si riserva la possibilità di avocare a sé l'utilizzo di strutture per le quali era stata rilasciata autorizzazione o per le quali sia stata presentata istanza per il periodo coincidente, previa comunicazione motivata agli interessati.

Articolo 7 – Tariffe e cauzione

1. Per gli utilizzi di cui al presente Regolamento, i soggetti richiedenti devono versare al Comune un importo corrispondente alle tariffe che sono approvate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
2. È previsto il versamento di una cauzione, il cui importo è definito annualmente con il provvedimento della Giunta Comunale, a copertura di eventuali danni di qualunque genere arrecati che deve essere corrisposta prima dell'utilizzo dell'area.
3. La cauzione è restituita previo accertamento dell'avvenuta riconsegna dell'area e di tutte le infrastrutture in perfetto stato e ordine.

Articolo 8 – Esenzioni e riduzioni

1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, con sede legale e/o operatività nel territorio comunale e senza scopo di lucro, sono esentati dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo precedente per la sola organizzazione di eventi, attività o iniziative proprie e rese a titolo gratuito, fermo restando il pagamento della cauzione.
2. La Proloco di Gressan, le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Gressan, compresa la scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione Mont Emilius 3, nonché le forze politiche facenti parte del Consiglio comunale per iniziative/manifestazioni proprie sono esentate dal pagamento delle tariffe, nonché della cauzione.
3. La Giunta comunale nell'atto di concessione a Enti o Associazioni del patrocinio per manifestazioni/iniziative può deliberare l'esenzione o la riduzione della tariffa e/o cauzione.
4. In tutti i casi di concessione in uso con esenzione o riduzione delle tariffe il Soggetto è tenuto all'utilizzo del logo del Comune di Gressan per la promozione dell'iniziativa/evento, nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per l'uso del



gonfalone e dello stemma comunale, con particolare riferimento all'art. 9, che ne regola la diffusione e l'uso.

Articolo 9 – Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo dell'area e delle strutture è subordinato all'osservanza delle vigenti normative in materia di pubblici locali, pubblico spettacolo, sicurezza o altra normativa applicabile.
2. Sono in carico al soggetto richiedente tutte le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività per cui è richiesto l'utilizzo dell'area e delle strutture (a titolo esemplificativo, non esaustivo: SIAE, Igiene, vigilanza, Safety, Security, ecc.) da trasmettere al Comune con congruo anticipo per gli adempimenti di competenza.
3. Al termine dell'utilizzo dell'area e delle strutture, in tempo utile per consentirne il nuovo uso da parte di altri soggetti, e comunque entro 24 (ventiquattro) ore, l'area e le strutture dovranno essere restituite e riconsegnate nello stato in cui si trovavano al momento della consegna delle chiavi/apertura e pertanto dovrà essere rimosso e sgomberato tutto il materiale estraneo. L'area e le strutture devono essere lasciate in ordine e pulite dopo il loro utilizzo.
4. Il referente è tenuto al ripristino di condizioni di decoro e pulizia e allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'utilizzo dell'area e delle strutture, anche nei casi di concessione a titolo gratuito.
5. Al termine di ogni utilizzo, a cura del referente, deve essere restituita la funzionalità agli impianti con una adeguata sistemazione degli attrezzi, ove presenti, che devono essere riposti nell'ordine in cui si trovavano, le strutture devono essere chiuse e le luci spente.
6. Tutte le strutture relative all'allestimento degli spazi utili alla realizzazione delle iniziative autorizzate, compresi gli impianti luce particolari e le amplificazioni sonore, a esclusione di quelli già installati dall'Amministrazione comunale, sono a totale carico dei richiedenti, devono essere a norma e possedere il certificato di corretto montaggio.
7. Il Comune è esonerato da ogni forma di responsabilità derivante dall'uso dei locali e/o da eventuali danni che tale uso possa provocare sia a persone che a cose.
8. Qualora il referente del soggetto che usufruisca dell'area e delle strutture riscontri danni che alterino lo stato originario delle medesime o delle attrezzature presenti è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.

Articolo 10 – Responsabilità

1. Il soggetto utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, all'area e alle strutture e agli elementi di arredo, eventualmente ivi presenti, nel periodo di utilizzo delle medesime (compresi i connessi periodi di allestimento e di sgombero).
2. Il soggetto utilizzatore è responsabile in via totale ed esclusiva delle attività ivi esercitate per le quali ha ottenuto la concessione. In caso di accertato uso diverso da quello indicato nella richiesta e autorizzato ovvero nel caso di riscontrate scorrettezze



nell'utilizzo dell'area e delle strutture e delle attrezzature, l'Amministrazione dispone l'immediata revoca della concessione rilasciata, riservandosi di agire per l'eventuale quantificazione e risarcimento dei danni. Nella predetta ipotesi il soggetto decadrà dal diritto di beneficiare di ulteriori concessioni all'utilizzo dell'area e delle strutture da parte del Comune.

3. In capo al soggetto utilizzatore vengono posti i seguenti obblighi specifici:
 - divieto di consentire l'accesso a persone estranee al soggetto richiedente e di svolgere attività diverse da quelle per le quali viene autorizzato l'uso dei locali;
 - obbligo di custodire con idonea diligenza i locali durante il periodo di utilizzo;
 - obbligo, in caso di eventi o manifestazioni con un afflusso previsto maggiore di 200 persone, di presidiare il corretto utilizzo e di garantire la pulizia dei servizi igienici presenti nell'area;
 - obbligo di avvisare tempestivamente, e senza ritardo, il Comune del verificarsi di eventuali problemi, di qualsiasi natura, durante l'utilizzo dei locali.
4. Le spese derivanti da eventuali danni arrecati alle strutture oggetto della concessione sono addebitate direttamente al soggetto utilizzatore o all'Ente nella figura della persona designata quale referente, ai sensi dell'articolo 6. In caso di deposito cauzionale, queste sono in prima istanza dedotte dal medesimo e, qualora tali spese dovessero superare l'importo versato, si procede con addebito per la differenza.
5. In caso di accertamento di danni provocati per dolo, negligenza o imperizia, il concessionario è inoltre assoggettato a sanzione amministrativa pari al doppio della cauzione, ovvero se non prevista, pari a euro 200,00 e penalizzato mediante l'esclusione da future assegnazioni delle strutture di proprietà comunale.

Articolo 11 – Concessione

1. La concessione è comunicata con nota a firma del Sindaco.
2. Eventuali particolari richieste d'uso, non previste nel presente regolamento, sono concesse con provvedimento opportunamente motivato dalla Giunta comunale che contestualmente definisce l'eventuale esenzione o riduzione della tariffa e/o cauzione.
3. È riservata alla Giunta Comunale la facoltà di negare, con provvedimento opportunamente motivato, l'uso delle strutture a soggetti che non diano la dovuta garanzia di affidabilità e correttezza.

Articolo 12 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica l'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno della pubblicazione all'Albo pretorio online.

AREA D
(50.000 MQ.)

AREA C
(2600MQ)

AREA B
(3400MQ.)

AREA A
(2000MQ.)



